



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

SETTORE TERRITORIO

N. 92/ Dir.

Santarcangelo di R., 27/09/2016

OGGETTO: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEI MERCATI SETTIMANALI DEL CENTRO URBANO DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

IL DIRIGENTE

Visto l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle attività commerciali e dai pubblici esercizi del centro storico, attraverso l'attivazione presso tali attività del servizio di raccolta porta a porta del vetro, della carta e della plastica;

Dato atto che fra le attività commerciali del centro storico sono compresi anche i mercati settimanali del lunedì e del venerdì;

Vista la volontà dell'Amministrazione Comunale, espressa nella seduta di Giunta del 09/08/2016, di estendere, a partire dal 3 ottobre 2016, la raccolta differenziata dei rifiuti agli operatori del commercio su aree pubbliche dei mercati settimanali, al fine di porre termine anche alle indecorose situazioni di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti prodotti in centro storico durante lo svolgimento dei mercati settimanali del lunedì e del venerdì;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, assieme ad Hera S.p.A., ha illustrato le nuove modalità di conferimento dei rifiuti sottoriportate al Consorzio degli Operatori del Commercio su Aree Pubbliche il 21 settembre 2016;

Dato atto che, nelle more della modifica dell'art. 19 comma 13 del vigente "Regolamento del Commercio su Area Pubblica", che prevede l'obbligo per gli operatori economici, "al termine del mercato, di lasciare il posteggio pulito e di depositare i rifiuti prodotti negli appositi contenitori esistenti nell'area mercatale", si rende necessario adottare idoneo provvedimento per far eseguire anche agli ambulanti dei mercati settimanali la raccolta differenziata dei rifiuti da loro prodotti secondo le modalità di seguito illustrate nella presente ordinanza;

Considerato che le competenze di natura programmatica, regolamentare ed autorizzatoria delle attività economiche del Comune di Santarcangelo di Romagna sono in capo all'Unione dei Comuni della Valmarecchia, mentre quelle relative alla gestione dei rifiuti urbani spetta al Comune di Santarcangelo di Romagna;

Dato atto che l'Unione dei Comuni della Valmarecchia provvederà ad emanare la stessa ordinanza relativamente alle sue competenze in materia di commercio su area pubblica;

Visto il D.lgs n. 152/2006;

Visto l'articolo 107 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

a decorrere dal 3 ottobre 2016 a tutti gli operatori del commercio su aree pubbliche dei mercati settimanali di generi vari del lunedì e del venerdì del centro urbano:

1- il divieto assoluto di abbandonare o di depositare in modo incontrollato all'interno del proprio stallo di vendita e nelle aree mercatali i rifiuti prodotti durante lo svolgimento dei mercati;

2- l'obbligo di differenziare i rifiuti prodotti durante lo svolgimento dei mercati come segue:

Materiale	Cosa	Come
carta e cartone	materiale illustrativo, carte a sostegno di abiti, carta velina, giornali, riviste, scatole di cartoncino per scarpe o altro, ecc.	vanno il più possibile ridotti di volume e conferiti in modo ordinato all'interno di scatole o scatoloni
imballaggi leggeri	sacchetti per indumenti in ogni tipo di plastica (trasparente e non), film plastici, bottiglie in plastica, borsine in plastica o nylon, vaschette in plastica, alluminio o polistirolo, bicchieri e piatti di plastica, appendiabiti/grucce, latte e lattine in alluminio, ecc.	tutti gli imballaggi leggeri devono essere raccolti e racchiusi in sacchi di plastica trasparenti
cassette	cassette in plastica, legno o cartone	dopo averle svuotate da ogni residuo vanno depositate al suolo in maniera ordinata impilandole separatamente per tipologia di materiale di composizione
organico	scarti di frutta e verdura, fiori, piante e scarti alimentari	deve essere conferito nell'apposito bidone di color marrone in dotazione ad ogni ambulante del settore ortofrutta. Ogni ambulante, ad inizio mercato, è tenuto ad andare a prendere il proprio bidone dall'area riservata e portarlo all'interno del proprio stallo di vendita. Al termine del mercato, dovrà riportare tale bidone nell'area riservata per consentire il suo svuotamento da parte degli operatori di gestione del servizio rifiuti.

3- di depositare in modo ordinato i sacchi ben chiusi, gli scatoloni di carta e cartone e le cassette presso il proprio stallo di vendita;

- 4- di mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo presenti sulla propria postazione dopo averne ridotto il volume.

La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 03 ottobre 2016.

L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata alla Polizia Intercomunale Valmarecchia, al Comando dei Carabinieri di Santarcangelo di Romagna, alle Forze di Polizia dello Stato e ad altri organi di controllo competenti in materia.

Il gestore del servizio di igiene urbana dovrà segnalare alla Polizia Intercomunale Valmarecchia tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito, possono impedire il regolare svolgimento del servizio. Dovrà inoltre denunciare immediatamente qualsiasi irregolarità riscontrata, offrendo tutte le indicazioni possibili anche per l'individuazione del contravventore.

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza sindacale comporterà l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni dell'art. 7-bis del D.lgs n. 267/2000 e con le modalità di cui alla Legge n. 689/1981:

- **da €30,00 a €150,00** per l'abbandono su suolo di rifiuti da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche all'interno delle aree mercatali;
- **da €30,00 a €150,00** per ogni tipologia di rifiuti urbani e speciali assimilati riciclabili conferita con modalità difformi da quelle previste nel presente atto.

La presente Ordinanza sostituisce e sospende l'efficacia dell'art. 19 comma 13 del vigente Regolamento del Commercio su Area Pubblica sino alla prevista modifica regolamentare indicata in premessa.

E' fatta salva ed impregiudicata la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti, ovvero ipotesi di reato nonché l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Avverso la presente ordinanza, salvo ricorso semplice da indirizzare all'autorità emanante, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da presentare entro il rispettivo termine di legge di 60 o di 120 giorni, decorrenti dalla notifica della presente.

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata:

- al Consorzio Operatori di Commercio su Aree Pubbliche all'indirizzo pec: cocap.arl@ticertifica.it;
- al Comando della Polizia Intercomunale Valmarecchia agli indirizzi: pm.valmarecchia@legalmail.it, comandantepm@vallemarecchia.it ed ispettore2@vallemarecchia.it;
- al Comando dei Carabinieri di Santarcangelo all'indirizzo pec: trn21868@pec.carabinieri.it;
- a Hera S.p.A. all'indirizzo pec: heraspadirezioneserviziambientali@pec.gruppohera.it

comunicata per quanto di rispettiva competenza/conoscenza:

- all'URP di questo Comune al fine di consentire la massima diffusione del presente provvedimento;
- allo SUAP Valmarecchia all'indirizzo:suap@vallemarecchia.it;

pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Santarcangelo di Romagna.

Il Dirigente del Settore
PETRILLO ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.